

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2013, n. 16

**“Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Interpretazione autentica del comma 7  
dell'articolo 16 della legge regionale  
12 aprile 2001, n. 11*

1 Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*), nella parte in cui disciplina l'efficacia temporale della pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), va interpretato nel senso di prevedere la prorogabilità del termine applicabile per legge nei casi e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 25 giugno 2013*

BARBANENTE